



Roma, 1° Giugno 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 59

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. n. 34/2020 che interessano le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Contributo a fondo perduto – Art. 25 D.L. n. 34/2020

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a favore di imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Deve trattarsi di soggetti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

Va precisato che riferendosi la norma a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, dovrebbero essere escluse dal beneficio le ASD, ancorché queste svolgano un'attività d'impresa, mentre potrebbero essere destinatarie del beneficio stesso le SSD, relativamente ai proventi di natura commerciale. Tuttavia, sulla questione è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 la percentuale del 20% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400 mila euro nel 2019, del 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono stati tra 400 mila e un milione di euro e del 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro. Ad esempio, un'impresa che nell'aprile del 2019 ha registrato un fatturato di 50 mila euro e di 5 mila euro nel corrispondente mese di aprile 2020, potrà avere un contributo di euro 9 mila (20% della differenza tra 50 mila e 5 mila euro).

E' previsto, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dalle percentuali di cui sopra.

Occorre presentare, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, un'istanza alla medesima Agenzia con autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti e la regolarità antimafia

E' opportuno far rilevare che nel caso in cui il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazioni di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter C.P.).

Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – (Art. 28 D.L. n. 34/2020)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del



2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di locazione, di leasing o di concessione di immobili di uso non abitativo – ***a tale riguardosi fa rinvio alla Circolare della LND n. 57 del 20 maggio 2020, nella quale erroneamente si è segnalata l'esclusione dal credito d'imposta per i canoni d'affitto degli immobili di categoria C/I*** -destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se l'immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse. Il credito spetta, altresì, **agli Enti non commerciali e, tra questi, quindi, anche alle ASD**, in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione – *necessita la comunicazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate* – successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro sono state emanate negli scorsi mesi norme per porre in sicurezza sia gli ambienti stessi sia i lavoratori e gli utenti. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali con gli artt. 43 e 64 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020 e con gli artt. 95,120 e 125 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio". Con le disposizioni del D.L. n. 34 sono state riscritte le agevolazioni precedentemente emanate e sono stati abrogati gli artt. 64 del D.L. n. 18 e 30 del D.L. n. 23 /2020.

Art. 43 D.L.n. 18/2020 – Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle sole **imprese** per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con il bando "Impresa sicura" attivato da Invitalia, è stato stabilito un rimborso di 500,00 euro per ogni addetto all'impresa fino a 150.000,00 per impresa, da erogare entro giugno 2020.

Art. 95 D.L. n. 34/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

La norma ha quali destinatari le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18-2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio acquistando:

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti o fornitori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale.



L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 per le imprese con dipendenti da 10 a 50 e euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi.

Art. 120 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La norma ha quali destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le Associazioni – e, quindi, anche le ASD -, Fondazioni ed altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Ai detti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80 mila euro, per interventi necessari per far rispettare le condizioni e le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

E' riconosciuto per le spese di cui sopra, effettivamente sostenute nel 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese medesime, per un massimo di 80 mila euro; il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con Mod. F 24.

Il credito è cedibile ad altri soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 34.

Art. 125 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, Enti non commerciali, quali le ASD, compresi gli enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, è concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti.

Come già esplicitato nella Circolare di questa LND, n 57 del 20 maggio 2020, le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;



d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.